

Versione anonimizzata

Traduzione

C-297/24 - 1

Causa C-297/24 [Broslon] ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrente:

CY

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

(omissis)

Tra:

CY, residente in [Francia],

ricorrente in cassazione,

(omissis)

e

la CAISSE POUR L'AVENIR DES ENFANTS (omissis)

resistente in cassazione,

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(omissis) Vista la sentenza impugnata pronunciata il 2 marzo 2023 (omissis) dal Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo);

(omissis)

Fatti

In base alla sentenza impugnata, (omissis) la [Caisse pour l'avenir des enfants] ha revocato a CY, lavoratore frontaliero, (omissis) il beneficio dell'assegno familiare percepito per la figlia di sua moglie, nata da un precedente matrimonio, poiché la figlia acquisita non doveva più essere considerata come un suo familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) nella loro formulazione risultante dalla legge del 23 luglio 2016 recante, segnatamente, modifica del codice della previdenza sociale.

Il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale) aveva accolto il ricorso del ricorrente in cassazione volto ad ottenere il ripristino, a suo favore, del pagamento dell'assegno familiare.

Riformando tale decisione, il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha dichiarato che la [Caisse pour l'avenir des enfants] aveva correttamente revocato a CY il beneficio dell'assegno familiare.

Sui motivi del ricorso per cassazione

Enunciazione dei motivi

il primo, «vertente sulla violazione, o in alternativa sulla falsa applicazione o sull'errata interpretazione dell'articolo 1, lettera i), e dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Nella misura in cui la sentenza impugnata non ha interpretato in maniera estensiva la nozione di “provvedere al mantenimento” del figlio non biologico del lavoratore frontaliero come prevista dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C-802/18, EU:C:2020:269),

mentre avrebbe dovuto applicare tale interpretazione estensiva e riconoscere al lavoratore frontaliero il beneficio degli assegni familiari con riferimento alla figlia di sua moglie Clara»,

il secondo [motivo, vertente sul diritto interno] (omissis)

il terzo «*vertente sulla violazione di disposizioni di diritto e, più precisamente, sulla mancata applicazione o in alternativa sulla falsa interpretazione o sulla falsa applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE;*

nella misura in cui il Conseil Supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha ritenuto che la parte ricorrente non provvedesse al mantenimento dei suoi figli acquisiti disapplicando la presunzione di figlio a carico prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE;

benché la suddetta presunzione si applichi a tutti i figli minori di 21 anni»,

il quarto «*vertente sulla violazione di disposizioni di diritto e, più precisamente, sulla mancata applicazione o in alternativa sulla falsa interpretazione o sulla falsa applicazione degli articoli 269 e 270 del codice della previdenza sociale come modificati dalla legge del 23 luglio 2016 e come interpretati dalla sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C-802/18, EU:C:2020:269),*

nella misura in cui il Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha ritenuto che la parte ricorrente non provvedesse al mantenimento dei suoi figli acquisiti e che non dimostrasse di contribuire a tutte le spese familiari;

benché la parte ricorrente abbia prodotto numerosi documenti attestanti il suo contributo al mantenimento del figlio acquisito, circostanza questa che il giudice d'appello stesso ha riconosciuto, pur rigettando la domanda di CY»,

il quinto [motivo, vertente sul diritto interno] (omissis) **il sesto** [motivo, vertente sul diritto interno] (omissis) **il settimo** [motivo, vertente sul diritto interno] (omissis) e

l'ottavo [motivo, vertente sul diritto interno] (omissis).

Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)

Sull'interpretazione, che riveste carattere preliminare, del diritto dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») ha dichiarato che «[l]'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,

relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.

L'articolo 1, lettera i), e l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione» [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269].

La Corte di giustizia ha pertanto subordinato il diritto del lavoratore frontaliero di beneficiare del versamento dell'assegno familiare per il figlio del suo coniuge con il quale non ha un legame di filiazione alla prova del soddisfacimento, da parte sua, della condizione relativa al mantenimento di detto figlio acquisito.

Benché la risposta in punto di diritto fornita dalla Corte di giustizia si riferisca al solo coniuge del lavoratore frontaliero, dalla motivazione della sentenza si evince che la medesima soluzione si applica al figlio del partner registrato del lavoratore frontaliero con cui quest'ultimo non ha un rapporto di filiazione [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punti 51 e 52].

Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell'assegno familiare i giudici d'appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell'esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre della figlia acquisita e dell'esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e la di lei figlia, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento della figlia e vi contribuivano, poiché la madre

svolgeva un'attività lavorativa e il padre versava un assegno alimentare dell'ammontare di EUR 150, per concludere che «erano i genitori biologici a farsi carico delle spese di mantenimento della propria figlia»,

- hanno dichiarato che la prova delle uscite qualificate come spese familiari (bollette dell'acqua, abbonamento a Engie, rate mensili del mutuo), delle somme versate a beneficio della figlia acquisita (abbonamento mensile del telefono di tale figlia, acquisto di un cellulare, assistenza psicologica di detta figlia) e altri elementi (scambi di messaggi, rapporto problematico con il padre biologico, buona intesa tra il lavoratore frontaliero e la figlia acquisita) non dimostrava che CY provvedesse al mantenimento di tale figlia, poiché non era comprovato che detti importi fossero sostenuti in via esclusiva dal lavoratore frontaliero e che non si trattasse solo di somme occasionali a titolo di integrazione, «soprattutto alla luce degli elementi oggettivi in precedenza sottolineati, in base ai quali sono i genitori biologici a farsi carico delle spese di mantenimento del loro figlio».

La nozione di «*provvedere al mantenimento*» è stata utilizzata inizialmente dalla Corte di giustizia per riconoscere che un lavoratore frontaliero può beneficiare del versamento di una prestazione dello Stato a titolo di vantaggio sociale, nella specie, sussidi economici per studi superiori, per il proprio figlio, quando continua a provvedere al suo mantenimento (sentenze del 26 febbraio 1992, C-3/90, Bemini, EU:C:1992:89, punti 25 e 29; dell'8 giugno 1999, C-337/97, Meeusen, EU:C:1999:284, punto 19; del 14 giugno 2012, C-542/09, Commissione europea/Paesi Bassi, EU:C:2012:346, punto 35, e del 20 giugno 2013, C-20/12, Guirsch, EU:C:2013:411, punto 39), senza che la nozione sia stata definita attraverso dette sentenze.

In seguito, sempre nell'ambito di un vantaggio sociale costituito da un sussidio economico per studi superiori, ma con riferimento a un figlio acquisito privo di legame di filiazione con il lavoratore frontaliero, la Corte di giustizia ha precisato la nozione di «*provvedere al mantenimento*» osservando anzitutto che essa «*non presuppone un diritto agli alimenti*» (sentenza del 15 dicembre 2016, da C-401/15 a C-403/15, *Depesme e a.*, EU:C:2016:955, punto 58), per poi aggiungere che «*la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto. Si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore, senza che sia necessario determinarne i motivi, né chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attività retribuita*» (ibidem, punti 58 e 59). Essa ne ha concluso che «*la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto che spetta allo Stato membro e, se del caso, ai giudici nazionali, valutare. La qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest'ultimo può quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità*» (ibidem, punto 60).

La Corte di giustizia ha poi applicato il criterio del «*provvedere al mantenimento*» alla questione se il lavoratore frontaliero possa beneficiare del vantaggio sociale costituito dal versamento di un assegno familiare per un figlio acquisito con il quale egli non ha alcun legame di filiazione, osservando nella motivazione della sua decisione «*che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest'ultima disposizione non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest'ultimo provveda al mantenimento di tale minore. Secondo la Corte, quest'ultimo requisito risulta da una situazione di fatto, che spetta all'amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall'interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l'entità in modo preciso*» (sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 50). La Corte di giustizia ha avuto cura di precisare, in punto di fatto, «che il padre biologico del minore non versa la pensione alimentare alla madre. Sembra pertanto che FV, che è il coniuge della madre di HY, provveda al mantenimento del minore, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare» [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 52].

La Corte di giustizia ha altresì statuito che «la nozione di “familiare” del lavoratore frontaliero, idoneo a beneficiare indirettamente del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, corrisponde a quella di “familiare” ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38, che comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell'Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner. La Corte ha segnatamente preso in considerazione, al riguardo, il considerando 1, l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54» [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 51].

La Cour de cassation (Corte di cassazione) deduce da tali considerazioni, anzitutto, che la precisazione secondo cui la nozione di «*provvedere al mantenimento*» risulta da una situazione di fatto non implica che si tratta di una nozione di puro fatto sottratta al controllo della Corte di giustizia e della Cour de cassation, ma che detta formula è stata impiegata per insistere sulla circostanza che la nozione di cui trattasi veniva valutata a prescindere da qualsiasi diritto del minore agli alimenti, come osservato espressamente nella sentenza del 15 dicembre 2016, da C-401/15 a C-403/15, Depesme e a. (EU:C:2016:955, punto 58).

La Cour de cassation (Corte di cassazione) desume poi da quanto precede che, nell'ambito della normativa in materia di accesso ai vantaggi sociali, la nozione di

«*provvvedere al mantenimento*» rappresenta una nozione autonoma di diritto dell'Unione europea che richiede un'applicazione e un'interpretazione uniformi.

Orbene, una siffatta interpretazione uniforme non è attualmente garantita in considerazione dei dubbi che gli elementi della discussione sollevano.

A tal proposito, la Cour de cassation (Corte di cassazione) è indotta a interrogarsi sulla portata dell'esempio ripreso nella sentenza del 15 dicembre 2016, *Depesme e a.* (da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 60) a titolo di «*elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente*», chiedendosi, da un lato, se tale punto sia citato quale semplice esempio o al contrario quale condizione, nel qual caso si pone la questione se si tratti di una condizione sufficiente o di una condizione necessaria e, dall'altro, per quanto attiene alla rilevanza o meno delle modalità di finanziamento del domicilio comune, se occorra verificare se il lavoratore frontaliero contribuisce in tutto o in parte a detto finanziamento.

Quanto ai bisogni del figlio acquisito cui il lavoratore frontaliero provvede e di cui occorre tener conto, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione) si chiede se debbano essere considerati solo i bisogni alimentari ed essenziali per la sussistenza di detto figlio (cibo, abbigliamento, abitazione, educazione, ecc.) o invece tutte le spese di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per attività di svago o volte a garantire il mero comfort (cellulare, ristoranti, patente di guida, ecc.) o addirittura quelle voluttuarie, sontuose o di lusso (acquisti con regolarità di dispositivi elettronici, vacanze in paesi lontani, ecc.) destinate a garantire un certo tenore di vita.

Quanto alle modalità con cui il lavoratore frontaliero provvede al mantenimento del figlio acquisito, la Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se il suo contributo a detto mantenimento debba avvenire sotto forma di pagamenti in contanti direttamente al figlio o se esso possa assumere la forma di spese sostenute nell'interesse di quest'ultimo. Nello stesso contesto si pone la questione se la spesa debba essere sostenuta, come sembrano suggerire le conclusioni della Procura generale, nell'interesse specifico, se non addirittura esclusivo del figlio, o se vengano prese in considerazione spese sostenute nell'interesse comune del nucleo familiare (rate mensili del mutuo ipotecario, affitto, acquisto di apparecchiature utilizzate in comune, ecc.). Sempre con riferimento alle modalità concrete, si pone la questione se le spese sostenute dal lavoratore frontaliero per provvedere al mantenimento del figlio acquisito debbano presentare un certo carattere (*omissis*) di regolarità o di periodicità (mutuo, affitto, spese per energia elettrica e riscaldamento, bollette del telefono, ecc.) o se debbano essere considerate anche spese sostenute una tantum (acquisti occasionali di capi di abbigliamento, ecc.). Infine, prendendo atto che la Corte di giustizia precisa che, nell'ambito della valutazione della situazione di fatto, non è necessario stabilire le ragioni del contributo del lavoratore frontaliero, né quantificarne l'entità in modo preciso [sentenze del 15 dicembre 2016, da C-401/15 a C-403/15, *Depesme e a.*, EU:C:2016:955, punto 64, e del 2 aprile 2020, *Caisse pour l'avenir des enfants*

(Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 50], la Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se debba essere preso in considerazione qualsiasi contributo, per quanto minimo, o se il contributo debba raggiungere una certa soglia significativa e, in quest'ultimo caso, se occorra valutare tale criterio rispetto ai bisogni del figlio acquisito o alla situazione finanziaria del lavoratore frontaliero.

Anche la provenienza dei fondi può sollevare interrogativi, posto che in taluni casi il lavoratore frontaliero dispone di un conto bancario cointestato con il proprio coniuge o partner registrato, genitore del figlio acquisito, che è stato utilizzato per pagare le spese richieste nell'ambito del procedimento giurisdizionale così da dimostrare il soddisfacimento della condizione di «*provvedere al mantenimento*» del figlio, senza che il lavoratore frontaliero alimenti in via esclusiva tale conto o, rispettivamente, senza che egli dimostri in che misura provvede ad alimentare tale conto, nel qual caso si pone la questione se il contributo ai bisogni del figlio provenga dal lavoratore frontaliero.

La Cour de cassation (Corte di cassazione) si interroga inoltre sulla portata della precisazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 15 dicembre 2016 (da C-401/15 a C-403/15, *Depesme e a.*, EU:C:2016:955, punto 62), secondo cui «*il legislatore dell'Unione considera che si presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età*», dovendosi stabilire se tutti i figli di età inferiore ai 21 anni debbano essere considerati come sostenuti nei propri bisogni dal lavoratore frontaliero già in ragione di detto solo requisito dell'età o di detto requisito combinato con altri fattori.

Occorre inoltre affrontare la questione del contributo dei genitori ai bisogni del figlio. Questi ultimi sono tenuti per legge ad adempiere un'obbligazione alimentare, a differenza del lavoratore frontaliero, che non è soggetto a una siffatta obbligazione. Al contrario, il criterio del «*provvedere al mantenimento*» del figlio impone, rispetto a quest'ultimo, una valutazione in punto di fatto. Occorre, quindi, chiedersi se, per escludere l'esistenza di un contributo del lavoratore frontaliero, sia sufficiente constatare l'esistenza e la portata di un'obbligazione alimentare in capo ai genitori o se occorra invece assicurarsi, in aggiunta, che l'obbligazione in capo ai genitori sia stata fissata in misura adeguata e che essi adempiano realmente alla loro obbligazione alimentare così da rendere inutile un contributo integrativo o aggiuntivo da parte del lavoratore frontaliero. In mancanza di un pagamento effettivo di un siffatto debito alimentare si pone la questione se occorra verificare se il coniuge o il partner registrato del lavoratore frontaliero abbia quantomeno tentato di adottare misure di esecuzione forzata e se, in definitiva, il contributo del lavoratore frontaliero vada a supplire all'inadempimento di uno dei genitori. Con riferimento a questo debito alimentare e alla questione se esso sia fissato in misura adeguata, possono se del caso rilevare le sue modalità di fissazione, mediante provvedimento giudiziario o mediante accordo. Tali aspetti possono ricollegarsi alla questione, ricordata in precedenza, della tipologia di spese a favore del figlio che devono essere prese in considerazione. Laddove si debba tener conto delle sole spese alimentari ed essenziali alla sua sussistenza,

l'obbligazione alimentare gravante sui genitori coprirà in linea di principio tali bisogni, rendendo irrilevante un contributo integrativo o aggiuntivo del lavoratore frontaliero per far fronte ad essi.

Con riferimento ai rapporti con l'altro genitore del figlio, occorre chiedersi inoltre se sia pertinente esaminare con quali modalità il figlio soggiorna alternativamente presso i suoi due genitori, posto che in presenza di un diritto di visita e di alloggio ampliato o di un coaffido a residenza condivisa è possibile che l'altro coniuge adempia, in linea di principio, le sue obbligazioni alimentari in misura più significativa in natura, riducendo un'eventuale necessità per il lavoratore frontaliero di far fronte ai bisogni del figlio acquisito.

Tutti questi interrogativi devono, di norma, essere affrontati alla luce del principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori (sentenza del 15 dicembre 2016, da C-401/15 a C-403/15, Depesme e a., EU:C:2016:955, punto 58) e, quindi, di eventuali limiti a un siffatto principio di interpretazione estensiva.

Tali considerazioni portano la Cour [de cassation] (Corte di cassazione), prima di proseguire ulteriormente con il procedimento, a sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali sulla portata del diritto dell'Unione europea come riprese nel dispositivo della presente decisione.

PER QUESTI MOTIVI,

la Cour de cassation (Corte di cassazione)

(omissis) [sottopone] alla Corte di giustizia dell'Unione europea [le] seguenti questioni:

l a) Se la nozione di «*provvedere al mantenimento*» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all'esercizio da parte sua di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell'interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

- in ragione della mera sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un vincolo di partenariato registrato tra il lavoratore frontaliero e un genitore del figlio
- in ragione del mero domicilio o residenza comune tra il lavoratore frontaliero e tale figlio

- in ragione della mera assunzione, da parte del lavoratore frontaliero, di una spesa qualsiasi di cui beneficia tale figlio, benché
 - essa copra bisogni diversi da quelli essenziali o alimentari
 - sia sostenuta a favore di un terzo e tale figlio ne benefici solo indirettamente
 - o non sia sostenuta nell'esclusivo o specifico interesse di tale figlio, ma vada a vantaggio di tutta la famiglia
 - sia solo occasionale
 - sia inferiore rispetto alle spese sostenute dai genitori
 - sia trascurabile rispetto ai bisogni del figlio,
- per il solo fatto che le spese sono sostenute attraverso un conto cointestato del lavoratore frontaliero e del suo coniuge o partner registrato, genitore di detto figlio, senza che rilevi la provenienza delle somme ivi accreditate
- per il solo fatto che il figlio ha meno di 21 anni.

1 b) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di «*provvedere al mantenimento*» debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto a beneficiare del vantaggio sociale, quando sono dimostrate due o più di dette circostanze.

2) Se la nozione di «*provvedere al mantenimento*» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all'esercizio da parte sua di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell'interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che non è soddisfatta ed esclude quindi il diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

- in ragione della mera esistenza di un'obbligazione alimentare a carico dei genitori di tale figlio, a prescindere
- dalla questione se detto credito alimentare sia stabilito giudizialmente o mediante accordo
- dall'importo in cui detto credito alimentare è stato fissato
- dalla questione se il debitore onori effettivamente detto debito alimentare

- dalla questione se il contributo del lavoratore frontaliero compensi un'inadempienza di un genitore di tale figlio
- per il solo fatto che, nel quadro dell'esercizio di un diritto di visita e di alloggio o di un coaffido a residenza alternata o con altra modalità, il figlio soggiorna periodicamente presso l'altro genitore.

Sospende il procedimento fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO